

Corte d'appello di Lecce – Sezione penale - Sentenza 22 aprile 2016 n. 875

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI LECCE

Sezione Unica Penale

composta dai signori:

Dr. Vincenzo SCARDIA Presidente est.

Dr. Silvana BOTRUGNO Consigliere

Dr. Antonio DEL COCO Consigliere

all'udienza dell'08 Aprile 2016

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di:

Sp.Al. n. (...) Collepasso domicilio dichiarato in Collepasso Via (...).

Libero Contumace

Presofferto: negativo;

Imputato

del delitto di cui agli artt. 81-392-393 c.p. per avere, con continuazione, al fine di esercitare il preteso diritto all'uso esclusivo di uno stradone carrozzabile di sua proprietà, ma gravato da servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà del vicino Ve.Sa., potendo ricorrere al giudice, posto in essere condotte idonee a farsi arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose e minaccia al Ve., in particolare impedendogli l'accesso, ma anche l'uscita dallo stradone, con concii di tufo, dapprima di piccole dimensioni e poi di notevoli dimensioni, posizionati per terra, dicendogli aggressivamente: "tu non devi più passare sul mio fondo, hai capito!" e ribadendo in altre occasioni urlando il predetto concetto, anche dopo avergli impedito di uscire con la (...) affermando: "così impari a parcheggiare dentro casa mia! Ora te li toglie da solo se vuoi uscire!", costringendolo a chiamare i suoi figli An. e Fa. ed il genero Ad.Ma. per poterlo fare; In località Macchia di Collepasso, sino all'(...).

Appellante

avverso la sentenza del Tribunale di Lecce sezione distaccata di Galatina in data 14.03.11 che così provvedeva: del reato ex art. 392 c.p. condannato alla pena di Euro 200,00 di multa oltre il pagamento delle spese processuali. Pena sospesa e non menzione.

Letto l'art. 530 c.p.p. assolve l'imputato dal reato ex art. 393 c.p. perché il fatto non sussiste.

Risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede civile oltre alla rifusione delle spese di costituzione di p.c. che si liquidano in Euro 650,00 oltre il rimb. forf. del 12,50% IVA e CAP.

Le parti hanno così concluso:

Il P.G. per la conferma della sentenza appellata.

Il difensore della p.c. Ve.Sa. Avv. Cr.Po. da Lecce ha presentato conclusioni e specifica scritte alle quali si è riportato.

Il difensore Avv. Wa.Za. da Lecce per l'accoglimento dei motivi di appello, e alle memorie illustrative.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza in data 14/3/2011, resa all'esito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Lecce, Sezione Distaccata di Galatina, giudicando Sp.Al. in ordine ai reati di cui agli artt. 81, 392 e 393 c.p., ne affermava la penale responsabilità limitatamente al reato di cui all'art. 392 c.p. e lo condannava alla pena - condizionalmente sospesa e con l'ulteriore beneficio della non menzione della condanna - di Euro 200,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, ed alle spese di costituzione e difesa.

Lo assolveva, invece, dal reato di cui all'art. 393 c.p. perché il fatto non sussiste.

Con atto depositato in data 14/1/2013 interpone appello avverso quella decisione (di condanna) il difensore di fiducia dell'imputato, Avv. W.D.Za., deducendo e chiedendo quanto segue:

1) assenza di arbitrarietà nella condotta. Il Tribunale non ha minimamente considerato che lo Sp. era il legittimo proprietario e possessore dello stradone sul quale sono stati posizionati i concii di tufo, avendolo acquistato a seguito di asta pubblica. Ciò conferiva piena legittimità al suo operato, privo del carattere di arbitrarietà necessario a integrare la fattispecie delittuosa;

2) assenza di violenza nella condotta. Tale requisito sussiste solo in caso di danneggiamento, trasformazione o mutamento indicati nella norma e non integrati dal comportamento tenuto dall'imputato. Q Conclude la difesa chiedendo l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste o con altra formula di giustizia, con condanna del querelante al pagamento delle spese processuali sostenute dall'imputato ed al risarcimento del danno per colpa grave, da liquidarsi in Euro 1.000,00.

Con memoria ex art. 121 c.p.p., depositata in data 1/4/2016, la difesa illustra ed approfondisce i motivi di gravame innanzi riportati, insistendo per il loro accoglimento.

All'odierna udienza dibattimentale, celebratasi nella contumacia dell'imputato, all'esito della discussione le parti hanno concluso come in epigrafe e la Corte ha

pronunciato sentenza dando immediata lettura del dispositivo.

La ricostruzione del fatto, nella sua materialità, operata dal Tribunale è in linea con i risultati delle indagini preliminari, pienamente utilizzabili per effetto dell'opzione processuale esercitata dall'imputato.

Questi è proprietario di un terreno confinante con quello dell'odierna parte civile.

Il terreno dello Sp. è attraversato da uno stradone carrozzabile sul quale il Ve. (e prima di lui i suoi danti causa) esercitava una servitù di passaggio per raggiungere il suo fondo.

Lo Sp., non tollerando più la situazione, ha dapprima intimato al vicino di non attraversare la sua proprietà; poi, persistendo il transito, lo ha impedito posizionando dei conci di tufo sull'area carrozzabile.

Ciò posto, ad avviso della difesa difetterebbero gli elementi costitutivi del delitto de quo: la condotta dello Sp. non sarebbe né arbitraria, siccome posta in essere da chi era proprietario e possessore dello stradone, né violenta, non essendo stata la res danneggiata, modificata o mutata di destinazione.

Così non è.

Tra le parti v'era una controversia in atto, riguardante l'uso dello stradone: uso che lo Sp. voleva interdire al confinante Ve. sul presupposto di avere acquistato quel terreno all'asta, libero da servitù, ed uso che, invece, il Ve. intendeva conservare, con il transito veicolare, per raggiungere la sua proprietà, in forza di una servitù costituita con l'atto di divisione del 1929, specificato in sentenza, e di fatto esercitata in passato dal genitore e dal precedente proprietario.

Orbene, con l'apposizione dei conci di tufo sull'area stradale lo Sp. ha inteso farsi ragione da sé, di fatto impedendo l'esercizio di una servitù di passaggio che avrebbe, invece, potuto legittimamente interdire rivolgendosi al giudice civile con un'actio negatoria servitutis.

Non v'è dubbio che tra tale condotta e l'evento autosatisfattivo sussiste quel nesso di strumentalità richiesto dalla formulazione normativa con il termine "mediante": l'autosoddisfazione, cioè, risulta essersi concretata facendo ricorso arbitrariamente alla violenza materiale, che si ha non solo quando la cosa viene danneggiata o trasformata, ma anche quando ne è mutata la destinazione o l'utilizzazione, indipendentemente dalla sua fisica alterazione e dal verificarsi di danni materiali (cfr. Cass. Sez. VI, 17/12/2008 n. 6187, Pe.).

E l'apposizione di pesanti conci di tufo (che il Ve. è riuscito a rimuovere solo con l'aiuto di altre persone) all'evidenza impedisce di godere, in maniera concreta e permanente (se non con la rimozione dell'ostacolo ad opera della controparte), di quello stradone conformemente alla destinazione di esso propria.

Sussiste, inoltre, l'elemento psicologico del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, rappresentato dall'intento di esercitare un preteso diritto nel ragionevole convincimento della

sua legittimità: e la buona fede del soggetto attivo, lungi dall'essere inconciliabile con il dolo, costituisce un presupposto necessario del reato (Cass. Sez. VI, 28/10/2010 nr. 41368, Gi.).

Il fatto che lo Sp. a tanto si sia determinato in quanto titolare di un diritto dominicale che, secondo la sua convinzione, non soffriva limitazioni, non esclude, evidentemente, la consapevolezza e la volontà di agire in forza di un preteso diritto che nessuno gli aveva riconosciuto e sul quale v'era una contesa (di fatto) tra le parti in ordine al diritto di passaggio.

L'appellata sentenza, in conclusione, va interamente confermata, comprese le statuizioni civili.

Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio (art. 592 c.p.p.) in favore dell'Erario e della costituita parte civile, queste ultime liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte, letti gli artt. 605 e 592 c.p.p., conferma la sentenza del Tribunale di Lecce - Sezione di Galatina in data 14/3/2011 appellata da Sp.Al. che condanna al pagamento delle spese di questo grado di giudizio nei confronti dell'Erario, nonché in favore della parte civile, liquidate queste ultime in Euro 1.500,00, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Lecce l'8 aprile 2016.

Depositata in Cancelleria il 22 aprile 2016.